

LETTURE

RITORNI ALLA TRADIZIONE.

Feliciano Serrao, che già da vari anni va meritoriamente dedicando le sue energie e i suoi entusiasmi di studioso alla complessa problematica delle *leges publicae*, annuncia l'inizio a breve termine della edizione di un 'corpus' delle leggi repubblicane a cura di una 'équipe' di giovani romanisti da lui diretta. Ottima iniziativa: non solo in quanto intesa a sostituire con più larga messe di notizie e di valutazioni l'ormai invecchiato elenco di Giovanni Rotondi, ma anche in quanto protesa ad abbracciare, oltre le *leges* ed i *plebiscita* ad esse equiparati, anche, apprendiamo, « tutte le *rogationes*, o tentativi di *rogationes*, non giunte a compimento, nonché, per l'età più antica, tutte quelle espressioni più o meno rivoluzionarie di volontà popolare dell'assemblea plebea e tutti quei 'patti' (o 'contratti') fra plebe e senato che costituiscono gli *incunabula* della *lex* quale *iussum populi aut plebis* ». Iniziativa, mi auguro, che non vorrà tralasciare i casi dubbi di legislazione 'popolare', dalle *leges censoriae* alle *leges* non sicuramente o strettamente *privatae*, sottoponendo cioè al vaglio critico dei lettori la possibilità di ridurre l'elenco ad essi offerto.

Ma di ciò avremo agio di parlare quando il primo volume dell'annunciata raccolta sarà venuto alla luce. Quello che per il momento va segnalato è un grosso 'quaderno', anch'esso previsto come il primo di una serie, che il Serrao ed i suoi collaboratori hanno frattanto edito, incentrandolo sulle vicende « legislative » dei secoli V e IV a. C. (*Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. SERRAO, I [Napoli, Jovene, 1981] p. XXVIII-305).

Dedicato a Riccardo Orestano e 'introdotto' dal Serrao con alcune pagine significativamente intitolate *Lotta di classe e « legislazione » popolare nel V e IV secolo a. C.* (p. IX ss.; ivi, p. IX, le parole da me poc'anzi trascritte), il libro si divide in due parti: la prima, più ampia (p. 3-397), con nove contributi tutti relativi, appunto, ai secoli quinto e quarto; la seconda (p. 399-483) con due saggi che esorbitano da quei limiti di tempo e dal relativo ambito di problemi, toccando il concetto di *lex publica* nella ideologia di Cicerone (F. SERRAO, p. 401 ss.) e l'interpretazione di Cic. *ad Att.* 3.23.4 (S. BORSACCHI, p. 439 ss.).

I nove scritti della prima parte concernono in particolare: la *rogatio agraria* di Spurio Cassio (D. CAPANELLI, p. 3 ss.), le lotte per la terra e per la casa dal 485

al 441 a. C. (F. SERRAO, p. 51 ss.), le agitazioni agrarie dal 424 alla presa di Veio (A. SANTILLI, p. 281 ss.), la multa inflitta dai *concilia plebis* a Tito Menenio Lanato nel 476 (C. VENTURINI, p. 181 ss.), il *iudicium populi* del 446 sull'agro coriolano (S. BORSACCHI, p. 197 ss.), il ruolo delle tribù nelle dichiarazioni di guerra sino al compromesso licinio-sestio del 367 (L. FASCIONE, p. 225 ss.), la legislazione *de ambitu* prima e dopo il 367 (L. FASCIONE, p. 255 ss.), la *lex Manlia de vicesima manumissionum* del 357 (A. DI PORTO, p. 307 ss.), la *lex Valeria militaris* del 342 (G. TILLI, p. 385 ss.).

È facile prevedere che i saggi ora indicati solleveranno discussioni in gran numero, sopra tutto perché orientati verso una difesa ad oltranza, e non di rado vivacemente polemica, di dati della tradizione canonica che la storiografia oggi ancora prevalente, almeno tra gli studiosi della costituzione, è incline a non ritenere credibili. Per quanto mi riguarda, non ne discuterò in questa sede gli argomenti, anche perché non riesco, malgrado il loro studio, a discostarmi dai punti di vista che mi sono sforzato di rappresentare, in molteplici occasioni precedenti, a proposito della formazione della *libera respublica* (v. A. GUARINO, *Le origini quiritarie* [1973] e, da ultimo, *Storia del diritto romano*⁶ [1981] passim).

Una sola osservazione, brevissima, mi sia peraltro concesso di fare. Sta bene che si richiamino all'attenzione degli studiosi tanti racconti tradizionali che oramai, può darsi, erano ricordati piuttosto alla lontana. Sta benissimo che, in nome del riesame di questi racconti, si sottopongano a spassionata, addirittura spietata, revisione molte ricostruzioni 'critiche' sulle quali, anche per l'autorevolezza dei loro autori, certa dottrina tendeva un po' troppo ad adagiarsi. Ma bisogna andar cauti anche nel salvataggio dei dati tradizionali, che sarebbero stati « gettati a mare » (come piace spesso di dire al Serrao) da una critica storica a primo aspetto troppo radicale. Vico, De Beaufort, Niebuhr, Mommsen, De Sanctis e tanti altri valentuomini di pari o minore risonanza meritano di essere gettati a mare, senza tante esitazioni, a loro volta? È proprio così sicuro che non sappiano nuotare?

ANTONIO GUARINO

LA DONNA E LA TUTELA.

1. Un'idea giusta sta al fondo dell'indagine del Masiello¹: i fatti vanno storicizzati e colti nel loro tempo; non si debbono dunque porre sullo stesso piano un diritto, concepito come espressione di Roma e Italia e imposto alle province, ed un diritto, espressione di uno stato universale, non più nazionale, un ordinamento cioè nel quale convivono attivamente più esperienze culturali, linguistiche, tecniche, sociali, morali, giuridiche; varia di conseguenza il riferimento normativo all'istituto familiare e a rapporti che vi si riconnettono, sicché, nel tempo, che va dagli Antonini ai Severi, anziché meccanica continuità legislativa può e deve cogliersi l'eco di discipline con-